



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
UFFICIO VII – PRODOTTI FITOSANITARI

Decreto

Estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato NETOR reg. n. 14638, contenente le sostanze attive tebuconazolo, clorotalonil.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTA la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 2 marzo 2011 con il quale è stato registrato al n. 14638 il prodotto fitosanitario denominato NETOR, contenente le sostanze attive tebuconazolo e clorotalonil, a nome dell’Impresa SIPCAM Spa, con sede legale in Milano, Via Carroccio 8;

VISTA la richiesta di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, inoltrata dal portatore d’interesse AGRINSIEME, con la quale si propone di attivare una procedura eccezionale per l’estensione d’impiego sulla coltura del cece per il controllo degli attacchi fungini dell’*Aschochyta spp* sulla coltura cece, del prodotto fitosanitario NETOR contenente le sostanze attive tebuconazolo e clorotalonil;

VISTA la richiesta di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria presentata il 1° dicembre 2014 dall’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego del prodotto fitosanitario in questione sulla coltura del cece per il controllo degli attacchi fungini dell’*Aschochyta spp*, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 120 giorni;

VISTO il parere espresso in data 11 febbraio 2015 dalla Commissione Consultiva di cui all’articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all’estensione d’impiego sulla coltura del cece per il controllo degli attacchi fungini dell’*Aschochyta spp*, del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

RITENUTO di autorizzare l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario denominato NECTOR per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il pagamento della tariffa a norma del sopracitato D.M. 28 settembre 2012;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura del cece per il controllo degli attacchi fungini dell'*Aschochyta spp*, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato NETOR registrato al n. 14638 in data 2 marzo 2011, a nome dell'Impresa SIPCAM Spa, con sede legale in Milano, Via Carroccio 8, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà comunicato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, li

- 7 APR. 2015

PER
MCF



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Rucco

NETOR

Fungicida ad ampio spettro d'azione
in formulazione sospensione concentrata.

NETOR - Composizione:

- Tebuconazolo puro5.45 g (=60 g/litro)
- Clorotalonil puro.....15.09.g (=166 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g 100



INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se inalato (H332). Sospettato di provocare il cancro (H351). Sospettato di nuocere al feto (H361d). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze (P202). Evitare di respirare i fumi/la nebbia/i vapori/gli aerosol (P261). Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato (P271). IN CASO DI INALAZIONE: contattare un medico (P304+P313). IN CASO DI esposizione o di possibile esposizione accompagnata da malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico (P308+P312).

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. 14638 del 02.03.2011

Officina di produzione:
SIPCAM Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: Litri 1-5-10-20
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare adeguati dispositivi di protezione respiratoria, guanti e tuta completa da lavoro. Non rientrare nell'area trattata prima che siano trascorse 24 ore dall'applicazione del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto contiene due sostanze attive a diverso meccanismo e modalità d'azione: tebuconazolo, fungicida sistemico che agisce sui patogeni in fase iniziale di sviluppo dall'interno dei tessuti vegetali; clorotalonil fungicida di contatto preventivo a lunga persistenza agisce all'esterno dei tessuti vegetali sulle spore dei patogeni in germinazione.

CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Frumento tenero e duro: 3,5-4 l/ha utilizzando 300-500 litri di acqua/ha per il controllo di

- **Patogeni prevalenti dell'apparato fogliare:** Septoria (*Septoria spp.*), Oidio (*Erisiphe graminis*), Ruggini (*Puccinia spp.*): intervenire da inizio levata a spigatura in funzione dello sviluppo dei patogeni.
- **Patogeni della spiga (prevalenti):** Fusarium spp., Septoria (*Septoria spp.*): intervenire ad inizio emissione delle antere (8-15% antere visibili).
- **Mal del piede ed attacchi precoci di:** Septoria (*Septoria spp.*), Oidio (*Erisiphe graminis*), Fusarium spp., *Pseudocercospora herproticoides*, *Ophiobolus graminis*, Fusarium spp., intervenire in fase di accettazione-levata.

Melone, Anguria: 3,5-4 l/ha utilizzando 300-400 litri di acqua/ha per il controllo di *Sphaeroteca f.*, *Erisiphe cichoracearum* e della Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*): intervenire alla comparsa dei primi sintomi.

Asparago: 3,5-4 l/ha per il controllo di ruggini (*Puccinia spp.*). Intervenire ad intervalli di 10-14 giorni esclusivamente dopo la fine della raccolta dei turioni, durante la stagione vegetativa estiva.

Cece ⁽¹⁾: 3,5-4 l/ha utilizzando 500-800 litri di acqua/ha per il controllo di *Aschochyta spp.* dai primi fiori visibili a fine fioritura.

Modalità di impiego:

Massimo 2 interventi/anno per coltura.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina, come polisolfuri, poltiglie bordolesi, ecc. e con gli oli. Rispettare un intervallo di almeno 3 settimane dopo interventi con oli.

Sospendere i trattamenti: 35 giorni prima della raccolta su frumento; 14 giorni prima della raccolta su anguria e melone; ⁽¹⁾28 giorni prima della raccolta su cece.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta: Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

⁽¹⁾ Periodo di autorizzazione dal - 7 APR. 2015 al - 4 AGO. 2015

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 7 APR. 2015

